

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	11

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in discussione è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 31 ottobre ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, alla quale il provvedimento era assegnato in sede referente, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione del

parere stesso. Rammenta, infatti, che in quella sede il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento. Nel segnalare che nella medesima giornata la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare alcuna modifica al testo trasmesso dal Senato, richiama in questa sede la richiesta di chiarimenti formulata nella seduta del 31 ottobre scorso.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Nel richiamare anche i contenuti di tale relazione tecnica, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate precisa, in primo luogo, che le spese per la realizzazione del piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio di Caivano, di cui all'articolo 1, comma 1, saranno sostenute nei limiti dello stanziamento di 30 milioni di euro a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione in coerenza con il profilo temporale

già scontato per le risorse del medesimo Fondo nell'ambito delle previsioni tendenziali di bilancio.

Rileva, altresì, che le amministrazioni degli enti territoriali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato potranno assicurare il supporto all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che il medesimo supporto sarà garantito con riferimento ad attività che rientrano tra i rispettivi compiti istituzionali.

Assicura poi che il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui il comma 10 dell'articolo 1 prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri di carattere permanente derivanti dalle assunzioni di personale del corpo della polizia locale, autorizzate in favore del comune di Caivano dal precedente comma 8, reca le occorrenti disponibilità anche per le annualità successive al 2023 e l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo.

Fa, quindi, presente che la quantificazione, indicata al comma 10-*quinquies* dell'articolo 1, degli oneri relativi alle assunzioni di personale non dirigenziale presso il comune di Caivano, previste dai precedenti commi 10-*bis* e 10-*ter*, corrisponde alle stime effettuate dalle amministrazioni interessate e che il programma di interventi volti a incrementare la capacità tecnica e operativa del comune di Caivano, di cui all'articolo 1-*bis*, sarà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva, altresì, che gli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 1-*bis*, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di una nuova posizione dirigenziale generale, sono inferiori rispetto ai risparmi derivanti dalla contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento prevista dal successivo comma 4.

Con riferimento all'articolo 1-*bis*, comma 5, chiarisce che gli eventuali oneri connessi alla previsione della possibilità per il comune di Caivano di avvalersi in via temporanea di soggetti iscritti negli albi professionali potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo di una quota parte delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n. 575 del 1965, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 230 del 1989, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, espressamente richiamate dal medesimo comma 5 dell'articolo 1-*bis*.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, evidenzia che la regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Caivano potranno sostenere l'attuazione dei progetti volti a promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti nel territorio comunale avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, in linea con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 1-*ter*.

Assicura, altresì, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui il comma 2 dell'articolo 2 prevede la riduzione in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Rileva che il Ministero dell'interno provvederà alle spese connesse al funzionamento dell'Osservatorio sulle periferie costituito dall'articolo 3-*bis* nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 3-*bis*, considerando che le attività che saranno svolte dal predetto Osservatorio sono riconducibili ai compiti ordinariamente attribuiti al predetto Dicastero.

Informa, inoltre, che l'avvalimento da parte dell'autorità giudiziaria dei servizi sanitari istituiti dagli enti locali, ai sensi delle novelle alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previste dall'articolo 6, potrà essere espletato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis*, che consentono la deroga al limite numerico minimo di alunni per classe in relazione a talune istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, sono configurate in termini di mera facoltà e introducono un ulteriore elemento di flessibilità nel sistema di costituzione delle classi, espressamente subordinato al rispetto del limite degli organici dell'autonomia assegnati a livello regionale, non determinando pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Precisa inoltre che la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa ivi indicata, avente ad oggetto la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, sarà imputata alle risorse non ancora impegnate iscritte sul capitolo 4248, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, relativo ai contributi da corrispondere all'INAIL per la costruzione di scuole innovative e agli enti locali ai fini dell'acquisizione in affitto di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica.

Osserva, altresì, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà fare fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati ai sensi degli articoli 13, 13-*bis* e 15-*ter*, recanti misure in tema di sicurezza dei minori in ambito digitale nonché di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione dell'incremento della pianta organica

della medesima Autorità previsto dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, nonché dall'articolo 15, comma 5, del presente decreto-legge.

Assicura, infine, che alle attività in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, di cui all'articolo 14, le amministrazioni interessate faranno fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche con riferimento allo svolgimento di specifiche campagne informative, cui potranno provvedere a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1517, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2023, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le spese per la realizzazione del piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio di Caivano, di cui all'articolo 1, comma 1, saranno sostenute nei limiti dello stanziamento di 30 milioni di euro a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione in coerenza con il profilo temporale già scontato per le risorse del medesimo Fondo nell'ambito delle previsioni tendenziali di bilancio;

le amministrazioni degli enti territoriali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato potranno assicurare il supporto all'esercizio delle fun-

zioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che il medesimo supporto sarà garantito con riferimento ad attività che rientrano tra i rispettivi compiti istituzionali;

il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui il comma 10 dell'articolo 1 prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri di carattere permanente derivanti dalle assunzioni di personale del corpo della polizia locale, autorizzate in favore del comune di Caivano dal precedente comma 8, reca le occorrenti disponibilità anche per le annualità successive al 2023 e l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo;

la quantificazione, indicata al comma 10-*quinquies* dell'articolo 1, degli oneri relativi alle assunzioni di personale non dirigenziale presso il comune di Caivano, previste dai precedenti commi 10-*bis* e 10-*ter*, corrisponde alle stime effettuate dalle amministrazioni interessate;

il programma di interventi volti a incrementare la capacità tecnica e operativa del comune di Caivano, di cui all'articolo 1-*bis*, sarà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

gli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 1-*bis*, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di una nuova posizione dirigenziale generale, sono inferiori rispetto ai risparmi derivanti dalla contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento prevista dal successivo comma 4;

con riferimento all'articolo 1-*bis*, comma 5, gli eventuali oneri connessi alla previsione della possibilità per il comune di Caivano di avvalersi in via temporanea di soggetti iscritti negli albi professionali po-

tranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo di una quota parte delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n. 575 del 1965, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 230 del 1989, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, espressamente richiamate dal medesimo comma 5 dell'articolo 1-*bis*;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, la regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Caivano potranno sostenere l'attuazione dei progetti volti a promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti nel territorio comunale avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, in linea con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 1-*ter*;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui il comma 2 dell'articolo 2 prevede la riduzione in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente;

il Ministero dell'interno provvederà alle spese connesse al funzionamento dell'Osservatorio sulle periferie costituito dall'articolo 3-*bis* nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 3-*bis*, considerando che le attività che saranno svolte dal predetto Osservatorio sono riconducibili ai compiti ordinariamente attribuiti al predetto Dicastero;

l'avvalimento da parte dell'autorità giudiziaria dei servizi sanitari istituiti dagli

enti locali, ai sensi delle novelle alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previste dall'articolo 6, potrà essere espletato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis*, che consentono la deroga al limite numerico minimo di alunni per classe in relazione a talune istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, sono configurate in termini di mera facoltà e introducono un ulteriore elemento di flessibilità nel sistema di costituzione delle classi, espressamente subordinato al rispetto del limite degli organici dell'autonomia assegnati a livello regionale, non determinando pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica;

la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa ivi indicata, avente ad oggetto la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, sarà imputata alle risorse non ancora impegnate iscritte sul capitolo 4248, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, relativo ai contributi da corrispondere all'INAIL per la costruzione di scuole innovative e agli enti locali ai fini dell'acquisizione in affitto di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà fare fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati ai sensi degli articoli 13, 13-*bis* e 15-*ter*, recanti misure in tema di sicurezza dei minori in ambito digitale nonché di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, nell'ambito delle ri-

sorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione dell'incremento della pianta organica della medesima Autorità previsto dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, nonché dall'articolo 15, comma 5, del presente decreto-legge;

alle attività in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, di cui all'articolo 14, le amministrazioni interessate faranno fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche con riferimento allo svolgimento di specifiche campagne informative, cui potranno provvedere a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati nell'ambito dei rispettivi bilanci;

considerato che:

alla copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 4248, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, commi 158 e 204, della legge n. 107 del 2015;

il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in relazione all'attuazione del provvedimento, anche in assenza di una specifica previsione in tal senso all'interno di ciascuna delle disposizioni che richiedono le medesime variazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

C. 1517

Pagina 1 di 28

RELAZIONE TECNICA

CAPO I - Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano

Art. 1 (Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

L'articolo contiene disposizioni urgenti per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del Comune di Caivano.

A tali fini, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario, con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione *funzionale* nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, *prevedendo anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali con particolare riferimento al sostegno a Enti del Terzo settore che operano in ambito artistico, culturale, socio sanitario e di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione (EM. 1.3)*, nonché di interventi urgenti per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare.

Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e sono assegnate le relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

In relazione agli interventi inseriti nel piano, il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., nonché della Società Sport e Salute per gli interventi di risanamento degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano; entrambe le società svolgono altresì le funzioni di centrale di committenza per gli interventi di rispettiva competenza.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che tali disposizioni, nel prevedere l'assegnazione di un contributo di complessivi euro 30 milioni a valere sulle risorse del Fondo FSC 2021 – 2027, stabiliscono che la delibera del Consiglio dei ministri di approvazione del piano degli interventi rechi un'assegnazione delle risorse coerente con il cronoprogramma finanziario degli interventi, come riportato nel piano, e con le disponibilità finanziarie annuali del predetto Fondo FSC 2021-2027, evidenziandosi, all'uopo, che lo stesso presenta complessivamente sufficienti disponibilità.

Quanto agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di centrali di committenza da parte di Invitalia S.p.A. e della società Sport e Salute S.p.A., gli stessi trovano copertura nell'ambito del contributo complessivamente riconosciuto e, comunque, rispettivamente: per Invitalia S.p.A., nel limite massimo del 2% dello stanziamento complessivo al netto di quanto previsto dal comma 4; per Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo del 2% delle risorse finalizzate agli interventi di cui al primo periodo del comma 4.

Si stabilisce, altresì, che a supporto del Commissario straordinario sia istituita con DPCM una struttura a cui è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una unità di personale di dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto. Al riguardo, si prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

A tal fine, si specifica che i relativi oneri di personale sono pari a euro 133.588 per l'anno 2023, euro 534.349 per l'anno 2024 ed euro 400.762 per l'anno 2025.



Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale:

	Costo unitario	n. unità	Rateo 2023 (03/12)	Onere 2024	Rateo 2025 (9/12)
Dirigente di II fascia	176.577	1	44.145	176.577	132.433
Funzionario	89.443	4	89.443	357.772	268.329
Totale			133.588	534.349	400.762

Il DPCM istitutivo della struttura di supporto determina, inoltre, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché il compenso del Commissario, il quale può avvalersi anche delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. In proposito, dal punto di vista finanziario, si evidenzia che gli oneri relativi al funzionamento della struttura e al compenso del Commissario gravano sulle risorse di cui al comma 1, nel limite di quanto previsto dal medesimo comma. In particolare, il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo del comma 3 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 (**commi da 1 a 5**).

Il comma 3, in particolare, prevede che il personale dirigenziale e non assegnato alla struttura di supporto del Commissario sia collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Di seguito la stima dell'onere derivante dalla prevista corresponsione di compensi per lavoro straordinario:

Onere Straordinario (30 ore mensili)	Rateo 2023 (3/12)	Onere 2024	Rateo 2025 (9/12)
4 Funzionari A-FI	8.895,15	35.580,59	26.685,44

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e *degli enti territoriali, nonché* delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. *Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. (EM. 1.700)*

In relazione alle disposizioni i cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, si prevede che nel Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione, che interessano l'intero territorio del comune di Caivano, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 1, sia prevista la ristrutturazione e la riapertura del Centro sportivo "ex Delphinia".



Le citate disposizioni dispongono, a tal fine, che l'intervento in esame sia realizzato nell'ambito della disciplina specifica prevista per l'attuazione del piano, disciplina che ha l'obiettivo di conferire certezza e speditezza alle relative procedure.

Il comma 4 della norma prevede che per gli interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano, il Commissario straordinario, nominato ai sensi del comma 1, si avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza.

Il comma 4-bis incrementa di 12 milioni di euro, per l'anno 2023, la spesa destinata alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, autorizzata all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le cui risorse sono allocate sul capitolo 8098 Spese per l'attuazione degli interventi del piano strategico grandi progetti beni culturali, piano gestionale 2 Fondo opere, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

La copertura finanziaria dei relativi oneri è individuata nel comma 4-ter che prevede la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. (E.M. 1.200)

Ai sensi del comma 5, inoltre, in considerazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all'intera disciplina prevista dall'articolo 1, il Commissario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, l'intervento normativo in questione riguarda, specificamente, il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del solo centro sportivo ex Delphinia di Caivano, nell'ambito del più ampio piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione che interessano l'intero territorio comunale. Le disposizioni in esame non comportano costi di adeguamento specifici, essendo riferibili esclusivamente ad uno solo degli interventi previsti nel Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione di cui al primo comma dell'articolo 1.

Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, i relativi oneri rimangono a carico dello stanziamento di cui al citato primo comma.

Per quanto riguarda il comma 5, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie locali e attuati in raccordo con il Commissario straordinario. Tali interventi, dal punto di vista finanziario, sono coperti con le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 (commi 6 e 7).

Il comma 7-bis destina al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La disposizione è finalizzata a consentire la possibile rimodulazione del progetto approvato e attualmente in via di finanziamento per 148.581,28 euro (18 telecamere di contesto e 9 telecamere di lettura targhe) a valere sulle risorse del POC Legalità 2014-2020, senza in ogni caso escludere



che a tale progettualità possa affiancarsi un ulteriore, nuovo progetto per un importo di 100 mila euro destinati alle medesime finalità dalla disposizione in argomento. (EM. 1.19 t. 2)

Si autorizza, infine, il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli assunzionali, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio. Tali assunzioni comportano oneri pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 a decorrere dall'anno 2024, quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL-Comparto Funzioni locali- Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare e della media pro capite da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (commi da 8 a 10).

Il comma 10-bis dispone l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale assistenti sociali.

L'onere derivante, comprensivo del trattamento economico fisso ed accessorio, è pari ad a €. 21.500 per l'anno 2023 e pari ad €. 136.500 a decorrere dall'anno 2024.

Si evidenzia che, ai sensi del vigente CCNL delle Funzioni Locali l'onere, per una unità di personale non dirigenziale di qualifica di assistente sociale (ex categoria D1), è pari a € 43.000 per l'anno 2023 e a € 45.500 a decorrere dall'anno 2024 (comprensivo di oneri riflessi, buoni pasto e accessorio e dei nuovi oneri contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL Funzioni locali triennio 2022-2024, sulla base della percentuale di incremento media del 5,78% prevista per il settore pubblico dal DDL Bilancio 2024). Pertanto, tenuto conto dei tempi di reclutamento, gli oneri sono quantificati in euro 21.500 per l'anno 2023 (2/12) e in euro 136.500 a decorrere dal 2024.

Il comma 10-ter è relativo all'assunzione di 6 unità di personale con qualifica di educatore scolastico, uno per ciascun istituto comprensivo (ognuno dei quali comprende più plessi scolastici), per un onere, comprensivo del trattamento fisso ed accessorio, pari ad €. 43.000 per l'anno 2023 e pari ad €. 273.000 a decorrere dall'anno 2024.

La quantificazione del costo medio annuo è stata effettuata sulla base del vigente CCNL delle Funzioni Locali che, per una unità di personale non dirigenziale di qualifica di assistente sociale (ex categoria D1), prevede:

- € 43.000 per l'anno 2023;

- € 45.500 a decorrere dall'anno 2024

(comprensivo di oneri riflessi, buoni pasto e accessorio e dei nuovi oneri contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL Funzioni locali triennio 2022-2024, sulla base della percentuale di incremento media del 5,78% prevista per il settore pubblico dal DDL Bilancio 2024). Pertanto, tenuto conto dei tempi di reclutamento, gli oneri sono quantificati in euro 43.000 per l'anno 2023 (2/12) e in euro 273.000 a decorrere dal 2024.

Il comma 10-quater dispone che le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga alle riduzioni delle spese di personale per gli enti dissestati nelle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



QUALIFICA PERSONALE	Numero di unità di personale reclutate	RAL - anno 2023 - importi per unità in €	Costo anno 2023 (due mesi) - importi in €	RAL - dall'anno 2024 - importi per unità in € (comprensivo di incremento pari a 5,78%)	Costo annuo dal 2024 - importi in € (comprensivo di incremento pari a 5,78%)
ASSISTENTE SOCIALE	3	43.000	21.500	45.500	136.500
EDUCATORE SCOLASTICO	6	43.000	43.000	45.500	273.000
TOTALI			64.500		409.500

Il comma 10-quinquies prevede che agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (EM 1.01.t2)".

Il nuovo comma 10-sexies prevede, invece, che il Ministero per la per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova l'istituzione di un centro anti violenza nel Comune di Caivano, in accordo con la Regione Campania nell'ambito del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. (Em 1.32)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 1-bis (Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano)

La disposizione prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (comma 1).

E' altresì previsto che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attui le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. (comma 2)



I commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di intervento ivi previste saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si stabilisce, inoltre, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione (comma 3) prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. (comma 4)

I commi 3 e 4 che dispongono, rispettivamente, in merito all'istituzione, nel Dipartimento della funzione pubblica di una posizione dirigenziale di livello generale ed in merito alla riorganizzazione del dipartimento medesimo, non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la posizione dirigenziale generale è compensata dalla soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale, mentre alla definizione dell'organizzazione delle relative attività si provvede attraverso la riorganizzazione del dipartimento, tra quelle attualmente non coperte.

Costo DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA

Unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato stimata	Totale lordo dipendente	Oneri a carico dell'amministrazione	Costo complessivo annuo lordo con oneri
1	57.892,87	37.593,20	60.856,60	63.990,84	220.333,51	80.929,32	301.262,83

Costo DIRIGENTE DI II FASCIA COORDINATORE DI SERVIZIO

Unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato stimata	Totale lordo dipendente	Oneri a carico dell'amministrazione	Costo complessivo annuo lordo con oneri
2	90.521,34	25.699,62	65.357,38	66.629,44	248.207,78	91.477,6	339.685,38

Si stabilisce, infine, che il comune di Caivano possa richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi,



in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (comma 5)

Agli oneri di cui al comma 5 si provvede con le modalità di cui all'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, che dispone che si provveda con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. (Em. 1.0.100 testo 2)".

Art. 1-ter (Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano)

La disposizione prevede, al comma 1, che l'Agenzia italiana per la gioventù, di cui all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. Ai sensi del successivo comma 3, l'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Al comma 2 dell'articolo 1-ter vengono previsti altresì i principi guida per la definizione dei criteri di selezione dei progetti finanziati per Caivano.

La previsione non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1-ter, le amministrazioni interessate attuano la disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Em. 1.0.1 testo 2)

Art. 2 (Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

Il presente articolo, al comma 1, prevede la sottoscrizione di un accordo di programma da parte del Ministero dell'università e della ricerca con una o più Università statali campane, *anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali*, al fine di predisporre specifici percorsi di orientamento universitario di carattere sociale, culturale e psicologico in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado site in Caivano e comuni limitrofi. **(Em. 2.1 testo 2)**

Con il comma 2 si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, mediante utilizzo delle risorse disponibili sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

Art. 3 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

L'articolo contiene disposizioni in materia di misure di prevenzione volte ad elevare il livello di sicurezza pubblica e rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della comunità.



Nello specifico, si interviene sulla misura di prevenzione DACUR (di cui al DL n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017), apportando modifiche ai divieti di accesso previsti dall'art. 10.

Ai fini del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono apportate modifiche all'art. 13 del DL n. 14/2017, prevedendone l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione, l'ampliamento delle condotte rientranti tra i reati-presupposto e l'aumento delle pene previste in caso di violazione, **che includono anche i soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. I provvedimenti adottati nei confronti di tali soggetti minorenni sono notificati a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza dei minori. (Em. 3.6 e 3.9 solo lessicale)**

Ulteriori modifiche sono apportate all'art. 13-bis del DL n. 14/2017, al fine di rafforzare le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. "DASPO Willy") (**comma 1**).

Da ultimo, si interviene sull'istituto del foglio di via obbligatorio, per risolverne alcune criticità applicative e adeguarlo al mutato contesto sociale (**comma 2**).

Le disposizioni di cui sopra hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'introduzione del comma 2-bis, si prevede che le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo.

La disposizione ha natura ordinamentale in quanto tali attività rientrano fra quelle istituzionali e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (EM. 3.13 t. 2)

Il comma 2-ter modifica il comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, innalzando la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. La disposizione ha effetti positivi sul gettito erariale allo stato non quantificabili. (EM. 3.14)

Art. 3-bis (Osservatorio sulle periferie)

Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, è prevista l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un Osservatorio sulle periferie, cui sono attribuiti compiti di promozione di iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, alla formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità,

alla formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in esame, a favorire lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità.

Si prevede che partecipino al consesso i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alle tematiche oggetto di analisi.

Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto le linee operative, nonché l'organizzazione le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti ed istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Si dispone, al fine di scongiurare l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'espressa esclusione della corresponsione di gettoni presenza, rimborsi spese o altri emolumenti



comunque denominati, posto che i componenti parteciperanno alle attività dell'Osservatorio nell'ambito dell'esercizio delle competenze istituzionali già loro attribuite.

Si precisa, inoltre, che le attività connesse all'istituzione e al funzionamento dello stesso saranno svolte dagli uffici centrali del Ministero dell'Interno presso cui sarà incardinato il Consesso in parola con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalle attività istituzionali d'Ufficio, analogamente a quanto già previsto dall'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, di cui all'articolo 6 della legge 3.7.2017, n. 105 e dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, previsto dall'articolo 1-octies della legge 17.10.2005, n. 210.

Pertanto, non è previsto alcun aggravio per la finanza pubblica, dal momento che si farà ricorso a risorse umane e dotazioni strumentali già previste a legislazione vigente. (EM. 3.0.1 t. 2).

Art. 3-ter (Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

La disposizione persegue l'obiettivo di prevedere misure volte a rafforzare la sicurezza nelle città. In particolare, il comma 1 è finalizzato a superare alcune criticità legate all'attuazione dell'articolo 1, commi 776, 777 e 778, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023). I fondi stanziati dal citato comma 776 sono destinati, infatti, ad implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, mediante "l'installazione e la manutenzione di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati".

La norma in commento si propone di "traslare" i fondi - pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - stanziati dal comma 776 della legge n. 197/2022 sul comma 676 della medesima legge di bilancio, andando ad incrementare lo stanziamento ivi previsto per l'analoga finalità di potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana, in relazione all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità.

In tal modo, la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, verrebbe incrementata per un ammontare di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in luogo dei 15 milioni attualmente previsti. Conseguentemente, il comma 1, lettera b), dell'intervento prevede l'abrogazione dei menzionati commi 777 e 778 della citata legge n. 197/2022.

L'introduzione del comma 1 non è idoneo a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, infatti il successivo comma 2 chiarisce che la previsione di cui al comma che precede si limita a "traslare" i fondi stanziati dall'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) - pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - sul comma 676 della medesima legge di bilancio, andando ad incrementare lo stanziamento ivi previsto per l'analoga finalità di potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. (EM. 3.0.100 t. 2)

Art. 4 (Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

L'articolo reca talune modifiche alla normativa vigente per potenziare le facoltà di arresto in flagranza per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere e per inasprire il sistema sanzionatorio delle medesime fattispecie di porto d'armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle ipotesi di lieve entità. In particolare, con i commi 1 e 2 vengono aumentate le pene previste per il porto di armi od



oggetti atti ad offendere, in tutte le varie ipotesi (armi improprie; porto d'armi in riunioni pubbliche) e per il porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza (armi da punta e da taglio).

Vengono inoltre introdotti una serie di commi all'articolo in esame.

Innanzitutto, con il comma 1-bis s'interviene sulla legge 18 aprile 1975, n. 110 inserendo il nuovo articolo 4-bis "Porto di armi per cui non è ammessa licenza", con il quale è prevista una nuova fattispecie delittuosa sanzionata con la reclusione da uno a tre anni e per la quale sono previste circostanze aggravanti specifiche con graduale aumenti della pena, mantenendo una complessiva coerenza dei livelli sanzionatori in relazione al diverso livello di offensività delle condotte.

Il comma 2 del presente articolo è integralmente sostituito e nella nuova formulazione è prevista l'abrogazione dell'articolo 699, secondo comma, c.p. in quanto ricondotta nella nuova fattispecie delittuosa sopra menzionata.

Infine, vengono inseriti dopo il comma 2, due nuovi commi 2-bis e 2-ter. Con il primo è introdotta la lettera "m-sexies" all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, con la quale è previsto l'arresto in flagranza di reato per il porto di armi per cui non è ammessa licenza di cui all'articolo 4-bis, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 a seguito dell'innalzamento dei livelli edittali di pena. Con il secondo intervento si prevede un'ulteriore modifica all'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 159/2011 inserendo i delitti previsti dalla nuova fattispecie delittuosa di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110 come circostanza aggravante dei reati elencati dalla norma per la quale è previsto l'aumento di pena. (Em. 4.100)

Con i successivi commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies s'interviene sulla normativa in tema di armi ed esplosivi, sanzionando in maniera significativa le condotte intimidatorie e che mirano a suscitare pubblico disordine e tumulto attentando alla sicurezza della collettività attraverso sparatorie o l'esplosione di ordigni e materie esplodenti in spazi aperti al pubblico, che mettono a repentaglio l'incolumità dei passanti e alimentano negativamente il senso di potere quale sintomo della devianza sociale che attualmente imperversa soprattutto tra i giovani. L'ipotesi delittuosa già era prevista all'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, ma per le disposizioni relative alla riserva di codice viene trasposta nel Titolo V del libro II del Codice penale, tra i delitti contro l'ordine pubblico, introducendo l'articolo 421-bis del Codice penale. Dal punto di vista sostanziale, per evidenziare la gravità dei fatti e la risonanza sociale, la pena edittale è aumentata nel minimo da uno a due anni.

Conseguentemente a tale trasposizione, viene disposta l'abrogazione dell'art. 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Le predette disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo, in quanto sono tese ad aumentare il livello di sicurezza della collettività sia come deterrente per i delitti commessi attraverso l'uso di armi non da sparo e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività connesse, di natura istituzionale potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (Em. 4.101 testo 2)

Con il comma 3 viene aumentata la pena per lo spaccio di stupefacenti connotati da "lieve entità" e s'introduce un'aggravante speciale per ipotesi più lievi di detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 del decreto del Presidente 9 ottobre 1990, n. 309, sanzionando l'abitualità della condotta ivi prevista.

La disposizione ha natura precettiva e funge da deterrente per la commissione di reati in materia di stupefacenti sebbene siano relativi a cessioni a sostanze stupefacenti di lieve entità e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo invece effetti positivi per l'Erario sebbene allo stato non quantificabili. (Em. 4.12 testo 3)

Infine, s'introduce il comma 3-bis con il quale si interviene sull'articolo 85-bis del decreto del Presidente 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo l'applicazione dell'articolo 240-bis c.p. anche nelle ipotesi più lievi di detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 del decreto sopra citato.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale ed è diretta ad eliminare le conseguenze di un reato anche se di lieve entità. Si assicura che gli adempimenti relativi alle attività di confisca



potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (Em. 4.11)

Art. 5 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

L'articolo reca interventi urgenti volti a contrastare il fenomeno della violenza giovanile anche con riferimento al crescente e allarmante fenomeno delle "bande giovanili" (cd. baby-gang),
In primo luogo si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'avviso orale - contenuta nel *Codice antimafia e delle misure di prevenzione* - attualmente prevista per soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, possa ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con il **comma 1** la predetta misura viene resa applicabile anche ai minori ultraquattordicenni e si consente al Questore di imporre anche ai minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, che siano destinatari di un avviso orale e che risultino già condannati (in via definitiva) per delitti non colposi, una serie di prescrizioni, attualmente già previste per i maggiorenni (divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica, nonché strumenti in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti - come lo spray al peperoncino - prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme); inoltre, la disciplina dell'avviso orale viene adeguata alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 2/2023, rendendola al contempo applicabile anche ai soggetti minori, prevedendo che il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, sia disposto, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale, direttamente dall'Autorità giudiziaria, su proposta avanzata dal Questore.
Si rappresenta che il provvedimento relativo all'avviso orale che il questore ha rivolto al minore deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. (Em. 5.4 id. 5.5 e 5.24)

Si segnala, altresì, la sostituzione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 150 con il quale è prevista la competenza del giudice davanti al quale opporre l'applicazione dei divieti di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 3 da parte del questore. Si specifica infatti che se si tratta di maggiorenni la competenza è del tribunale in composizione monocratica, mentre se è riferito a minorenni la competenza è del tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei minori. Il giudice competente, sentito il pubblico ministero, prevede con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis del presente articolo. (EM. 5.10 id. 5.11)

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a disciplinare la competenza dell'autorità giudiziaria che deve procedere mentre per la comunicazione al Tribunale si ribadisce la natura di adempimento formale utile all'autorità giudiziaria per valutare la personalità completa del minore. (EM. 5.10 id. 5.11)

I commi da 2 a 4 introducono una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

In analogia a quanto previsto per l'avviso orale si prevede la comunicazione dei provvedimenti relativi ai casi di ammonimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. (Em. 5.4 id. 5.5 e 5.24)

I commi da 5 a 9, infine, introducono una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni (quindi non imputabili) che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, che il Questore li convochi ai fini



dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Stessa modalità di comunicazione prevista per i provvedimenti di avviso orale e ammonimento di cui sopra è disposta anche nel caso in esame rendendo edotta la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei minori coinvolti. (Em. 5.4 id. 5.5 e 5.24)

Si evidenzia che *nelle ipotesi di adozione del provvedimento di ammonimento di cui al comma 5*, è applicata al soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei confronti del medesimo la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a mille euro salvo che questi non provi di non aver potuto impedire il fatto. (EM. 5.26)

Le disposizioni recate dall'articolo hanno natura ordinamentale e sono insuscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

L'articolo reca disposizioni urgenti relative al processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al DPR n. 448 del 1988.

In premessa s'interviene premettendo il comma 0a), che sostituisce l'articolo 6 del citato D.P.R. 448/1988, con il quale si prevede che l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento possa avvalersi dei servizi minorili gestiti dall'amministrazione della giustizia minorile e dei servizi di assistenza sociale e sanitaria istituiti dagli enti locali e dal servizio sanitario nazionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva non comporta nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, atteso che la gestione di tali servizi minorili e assistenziali è già prevista e garantita sia dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sia dagli enti locali e del terzo settore. (Em. 6.7 testo 2)

In primo luogo, si interviene al fine di consentire l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore), nonché di estendere l'istituto dell'accompagnamento anche ai delitti di lesioni, furto, danneggiamento aggravato e alle contravvenzioni in materia di porto illegale di armi da punta e taglio e di oggetti atti ad offendere. Si interviene inoltre sull'applicazione delle misure precautelari e cautelari custodiali e sui termini di durata massima della misura cautelare.

Si segnala l'intervento sul comma 5 dell'articolo 19 del D.P.R. 448/1988 in materia di misure cautelari per i minorenni, prevedendo l'espunzione del riferimento all'articolo 73, comma 5 del D.P.R. 309/1990, che prevede il limite massimo edittale di cinque anni ai fini del calcolo della pena utile per l'applicazione della misura cautelare per i minorenni. (EM. 6.20)

Inoltre, s'interviene sul comma 4 dell'articolo 22 del citato D.P.R., prevedendo che il giudice possa disporre la misura della custodia cautelare in base alla sua valutazione, eliminando quindi il termine non superiore ad un mese in caso di violazione delle prescrizioni impartite per il collocamento in comunità. (EM. 6.8 id. 6.29)

Si prevede, poi di eliminare il disallineamento ingiustificato fra la disposizione dell'articolo 19, ultimo comma del D.P.R. 448/1988 per cui l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere per i delitti puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e quella dell'articolo 22 che prevede nel caso di gravi violazioni delle prescrizioni connesse alla misura del collocamento in comunità l'irrogazione della misura cautelare in carcere per i delitti puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, fissando lo stesso limite edittale di quattro anni. (EM. 6.102)

Al medesimo articolo 22 del citato D.P.R. si introduce il nuovo comma 4-bis all'articolo 22 del D.P.R. 448/1988, prevedendo che nel caso in cui le esigenze di natura cautelare risultino nel corso del procedimento rafforzate il giudice possa disporre la commutazione del provvedimento del collocamento in comunità del minore con la misura cautelare ai sensi dell'articolo 23. (EM. 6.15 rif.)

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e serve a coordinare il testo normativo con la disposizione che prevede la possibilità di applicare la misura cautelare ai minori per pene massime fino a quattro anni. Pertanto, la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori



oneri per la finanza pubblica, rinvenendo invece potenziali effetti positivi, allo stato non quantificabili, per la diminuzione della platea di destinatari della misura cautelare restrittiva.

L'intervento sull'articolo 23 del citato D.P.R. riguarda innanzitutto un opportuno riferimento al primo comma dell'articolo 336 c.p. relativo ai reati per i quali è possibile applicare la custodia cautelare nei confronti dei minori. (Em. 6.100 id. 6.24 lett. b)

S'inscrive infine all'articolo 23, comma 2 del D.P.R. 448/1988 la lettera a-bis) con la quale si prevede che la custodia cautelare può essere applicata anche nel caso in cui l'imputato minorenni si è dato alla fuga o vi sia pericolo concreto e attuale che si dia alla fuga, conseguentemente la previsione inserita alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del presente provvedimento viene soppressa. (EM. 6.101)

Successivo intervento è sull'articolo 28 del citato D.P.R., aggiungendo il comma 5-bis, con il quale si intende escludere dal campo di applicazione della messa alla prova a favore dei soggetti minorenni una serie di fattispecie delittuose di particolare gravità (quali l'omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo, circoscritte alle aggravanti specifiche di cui all'art. 609-ter c.p., la rapina aggravata da alcune circostanze specifiche (di cui al comma 3, nn. 2, 3 e 3-quinquies del medesimo articolo), reati ultimamente in esponenziale aumento tra i giovani e che a causa anche degli ultimi eventi hanno contribuito ad innalzare il livello di preoccupazione delle famiglie e della collettività destando insicurezza e sfiducia per le Forze dell'ordine.

La scelta operata è, pertanto, ispirata a logica e razionalità ed è altresì utile a fungere da esempio e da deterrente per eventuali comportamenti illeciti di simile fatta che qualsiasi persona, giovane e minorenne, possa intraprendere in futuro. (EM. 6.200 Relatori)

La disposizione di cui sopra ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina alcun aggravio di oneri per la finanza pubblica dal momento che l'accesso alla messa alla prova è consentita per un gran numero di altri reati di minore gravità, mentre l'esperienza dell'azione giudiziaria sarà riservata ai reati commessi dai minori relativi a maggiore allarme ed eco sociale, da considerarsi procedimenti esemplari per arginare i fenomeni di devianza giovanile oggi in aumento. Al riguardo, comunque, si assicura che le attività connesse ai predetti procedimenti sono di natura istituzionale e potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Da ultimo, viene inserito il comma 1-bis al presente articolo, con il quale si prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2) si applicano alle misure cautelari eseguite a far data dalla entrata in vigore del presente decreto. (EM. 6.8 id. 6.29)

Le disposizioni inserite nel presente articolo hanno carattere ordinamentale e precettivo con una funzione deterrente per la criminalità giovanile e non presentano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

*L'intervento realizzato con l'articolo 7 è necessario al fine di prevedere una ulteriore forma di tutela dei minori (anticipata) nei casi di delitti più gravi (articolo 416-bis c.p. e 74 d.P.R. 309/1990), disponendo che qualora nel corso delle indagini preliminari emerga una situazione di pregiudizio per il minorenne, il pubblico ministero ne **informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**, per le iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. (Em. 7.2 id. 7.1)*

Viene, inoltre, aggiunto il comma 1-bis all'articolo in esame, con il quale s'interviene sul comma 1 dell'articolo 609-decies c.p. prevedendo per tutti i delitti di violenza a sfondo sessuale nonché per quelli di cui agli articoli 562 e 612-bis che vedono coinvolto un minorenne, il Procuratore della Repubblica ne dia notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per l'adozione dei provvedimenti a tutela delle vittime dei reati individuati dalla norma. (EM. 7.3 id. 7.4)



Circa eventuali profili finanziari, si evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di adempimenti già previsti nell'ambito delle attività istituzionali degli organi e degli uffici giudiziari coinvolti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Realizza, infatti, una forma di coordinamento con le altre norme previste dall'ordinamento a tutela dei minori e delle vittime di reati di violenza contro le donne e domestica.

Art. 8 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

Per quanto riguarda le modifiche in materia di custodia cautelare e di percorso di rieducazione del minore, contenute nell'articolo 8, realizzate (EM. 6.101) introducendo l'articolo 27-bis del decreto n. 448 del 1988, si evidenzia che la stessa è tesa a conformare sia il regime di applicazione delle misure cautelari che il percorso di rieducazione del minore ai mutati profili dei minori che delinquono e dei soggetti chiamati a promuoverne la rieducazione civica e sociale al fine di raggiungere l'obiettivo di estinzione del reato a seguito di esito positivo del programma rieducativo.

Si segnala, infatti, che l'istanza di definizione anticipata del procedimento è subordinata all'accesso al percorso rieducativo e all'esito positivo del medesimo. Tale percorso nei casi previsti dalla norma è da considerarsi alternativo all'istituto della messa alla prova.

Si segnala, inoltre, che l'intervento normativo in esame produce effetti positivi in quanto è diretto a rafforzare la risposta ai crimini minorili potenziando le attività giudiziarie in capo al pubblico ministero, deflazionando il carico processuale mediante l'accesso da parte del minore ad un percorso rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. L'attivazione di tali percorsi rieducativi per i minori rappresenta pertanto una efficiente alternativa all'istituto della messa alla prova, già previsto a legislazione vigente da parte dei servizi minorili in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali e pertanto fronteggiabile mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (EM. 8.13+ altri fino all'8.37)

Art. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

Con l'articolo 9 si interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, inserendo dopo lo stesso l'articolo 10-bis "Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti" (EM. 9.4) con il quale si prevede che quando il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, determini con i suoi comportamenti un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni, impedisca attività degli altri detenuti attraverso violenze e minaccia ovvero si avvalga dello stato di soggezione indotto negli altri detenuti, il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo.

Si segnala, inoltre, che la stessa disciplina si applica anche al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui si è detto sopra.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette



attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

CAPO III - Disposizioni in materia di offerta educativa

Art. 10 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”)

La norma intende dare supporto alle iniziative e alle azioni di “Agenda Sud” - il Piano varato dal Ministero, di cui al D.M. del 30 agosto 2023, che persegue l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali e negli apprendimenti nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori deficit educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità.

Le misure in esame sono, infatti, complementari con il Piano “Agenda Sud” e riguardano interventi non finanziabili con le risorse utilizzate dal medesimo (pari a 265,4 milioni provenienti da fonti di finanziamento europee PON, PN e PNRR). La norma, pertanto, individua le risorse statali necessarie per finanziare le spese, connesse ai progetti di “Agenda SUD”, non finanziabili con le fonti di finanziamento europee. Con la norma, dunque, si provvede ad un primo investimento necessario per dare avvio alle misure già a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

In particolare, il **comma 1**, con l'obiettivo di attuare il Piano “Agenda Sud”, *di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 agosto 2023, n. 176*, autorizza le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario fino al 31 dicembre 2023. **(EM. 10.5)**

Il predetto personale ATA, ai fini dell'attuazione del Piano Agenda Sud, svolge funzioni amministrative per molteplici iniziative di natura extracurricolare che impongono la necessità di garantire supporto per le attività propriamente amministrative (propedeutiche all'attivazione ed allo svolgimento dei progetti) e l'esigenza di assicurare l'apertura delle scuole al pomeriggio. Si tratta di funzioni differenti da quelle che il personale ATA è tenuto a svolgere ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto- legge 22 giugno 2023, n. 75, che attengono allo svolgimento di compiti di supporto all'attuazione delle azioni ricomprese nel PNRR, e da quelle del personale docente di cui al comma 2 della presente disposizione, che hanno natura didattica. Gli attuali incarichi temporanei ATA finalizzati all'attuazione di Agenda Sud hanno scadenza al 31 dicembre 2023 e per gli stessi non sono previste proroghe.

All'attuazione si provvede mediante l'incremento, pari ad euro 12 milioni per il 2023, del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 21 comma 4-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2023. Lo stanziamento consente di assegnare alle istituzioni scolastiche interessate dal piano Agenda Sud una unità di personale ATA in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Alla copertura degli oneri si provvede, quanto ad euro 9.825.264, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Al riguardo, si precisa che, a seguito della quantificazione del fabbisogno effettuata dalle istituzioni scolastiche e successiva ripartizione e assegnazione con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze risulta inutilizzato un ammontare pari a 9.825.264 euro. Ne deriva, pertanto, che dette risorse, stanziare sul capitolo di bilancio 3386, sono nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito. Quanto ad euro 2.174.736 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

Il **comma 2** potenzia l'organico dei docenti per la realizzazione del progetto pilota, nell'ambito di “Agenda Sud”, da parte delle istituzioni scolastiche statali site nei contesti caratterizzati da maggiore disagio educativo e individuate sulla base delle rilevazioni nazionali *dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI)*, dove le scuole possano



essere poli educativi e presidio di sviluppo dei territori, in rete con enti, istituzioni, associazioni del terzo settore per ridurre i divari territoriali.

Si precisa che i docenti aggiuntivi rappresentano un potenziamento/rafforzamento dell'organico delle scuole che potranno accedere alle iniziative in rete del progetto pilota al fine di seguire in modo personalizzato gli studenti più esposti a rischio di dispersione scolastica, la cui riduzione è uno specifico target del PNRR. I progetti pilota possono coinvolgere più scuole in rete tra di loro e prevedono il potenziamento delle attività didattiche anche per le competenze di base per gli studenti più fragili.

Anche in tale caso, infatti, le iniziative svolte da "Agenda SUD" impongono il rafforzamento del supporto da parte del personale docente – cui si deve principalmente l'onere di accompagnare tali misure - non essendo tale possibilità prevista tra quelle rendicontabili in conto alle risorse del PNRR e dei PON. A tal fine, si autorizza la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e di 10.000.000 euro per l'anno 2024. **Agli oneri di cui al primo periodo (EM. 10.11)** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. La quantificazione tiene conto della volontà di conferire, entro il limite di spesa indicato dalla disposizione normativa, incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre e, come di consueto, fino al 30 giugno, secondo una proporzione che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2023 e per 6/12 sul 2024.

La quantificazione è stata ottenuta considerando, sulla base dei dati riportati nell'"Agenda SUD" per i progetti pilota ove sono attivati un numero di progetti pari a 20 (sulla base di una media di 800 mila euro a progetto); essendo tali progetti "a rete" ognuno di essi coinvolgerà una media di 5 scuole; per ogni scuola si valuta un incremento di circa 5/6 docenti, il cui costo è calcolato su 10 mensilità (sono supplenti "al 30 giugno") il cui numero effettivo sarà determinato in relazione alla tipologia di docente utilizzato (docente di scuola d'infanzia, primaria oppure di scuola secondaria di primo o secondo grado) ed in funzione del limite massimo delle risorse rese disponibili dalla norma. Per il 2023 sono state prese in considerazione 2 mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate 6.

Con riferimento al **comma 3** la copertura finanziaria di euro 25 milioni è assicurata a valere sulle risorse residue e ancora disponibili del Programma operativo complementare POC "Per la scuola" 2014-2020.

Le risorse sono finalizzate prioritariamente a contrastare l'abbandono scolastico, il disagio minorile e giovanile, la povertà educativa e la dispersione scolastica con servizi e interventi dedicati; strutturare attività stimolanti, motivanti, formative e che valorizzino il saper fare in ambienti collaborativi e volti allo sviluppo di un sistema valoriale positivo e con ricadute durature nel tempo specificamente calibrato ai territori interessati dall'intervento normativo.

Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché per prevenire processi di emarginazione sociale, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, prevede che vengano adottate, tra le altre, azioni e iniziative dirette a promuovere il supporto socio-educativo anche con il coinvolgimento degli enti del terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (EM. 10.14 id. 10.15 t. 2 e 10.16 t. 2) nonché di potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale (EM. 10.22)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto prevede – nei limiti delle risorse già stanziati dal decreto-legge in esame - il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'ambito delle iniziative finalizzate al contrasto della dispersione scolastica.

A tal fine, il **comma 4**, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si limita a trovare una diversa copertura finanziaria e, in particolare, modifica la copertura finanziaria dell'art. 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, liberando risorse del Programma operativo complementare POC "Per la scuola" 2014-2020.

In particolare, in luogo di una copertura a carico del POC 14-20, per complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, si individua una



copertura a carico del PN 21-27, FSE+, che prevede per l'obiettivo specifico ESO 4.5 uno stanziamento complessivo, in base al Programma approvato con decisione della Commissione C (2022)9045, pari a euro 184.878.010,00 integralmente disponibili.

Sia la copertura a legislazione vigente, sia quella nuova proposta in sostituzione, sono fuori dal bilancio dello Stato, ed hanno la medesima categoria economica.

Il **comma 5** incrementa di 6 milioni di euro **annui**, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa *di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018* per conseguire l'obiettivo di contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono *anche il coinvolgimento degli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 (EM. 10.14 id. 10.15 t. 2 e 10.16 t. 2)*, nonché per valorizzare la professionalità dei docenti delle medesime istituzioni che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica, *tra i quali sono ricompresi i docenti in sovrannumero, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata. Inoltre si rimette alla contrattazione collettiva nazionale l'individuazione del punteggio aggiuntivo riconosciuto, al termine del triennio di permanenza presso la stessa istituzione scolastica, ai docenti che non hanno presentato domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.* (EM. 10.29 id. 10.30)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** stabilisce che per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 10-bis (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno- "Agenda Sud").

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto al comma 1 si limita a riproporre un meccanismo di deroga già presente nell'ordinamento per il tramite del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e prevede che alla predetta deroga al numero minimo di alunni per classe nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia si provvede nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in virtù della clausola di invarianza prevista dal comma 2. Si precisa, che la costituzione delle classi avviene secondo principi di flessibilità e compensazione che consentono, da un lato, di adeguare il numero degli alunni alle specifiche esigenze territoriali, sociali ed educative di una determinata regione e, dall'altro, di invocare, laddove necessario, un bilanciamento numerico fra gli alunni delle classi di scuole site in territori differenti. Di fatto, dunque, si consente di aggiungere un ulteriore elemento di flessibilità al sistema di costituzione delle classi, il quale, nell'invarianza del contesto generale, assegna al direttore dell'ufficio scolastico regionale la valutazione di casi concreti che richiedano, al di fuori di parametri precostituiti, la rilevanza "in concreto" della deroga, a condizione, ovviamente, che essa sia sostenibile e, dunque, compensata da altre misure che lascino invariati gli organici assegnati a livello regionale. Invero, la deroga al numero minimo di alunni per classe di cui alla proposta emendativa in esame, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, è prevista quale facoltà



esercitabile dai dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed è circoscritta alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle suddette regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (EM. 10.0.1 id. 10.34)

Art. 11 (Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

La misura, al fine di assicurare il target del PNRR, autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. L'individuazione dei relativi interventi è rimessa ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

A tal fine, si prevede la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito del medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR.

Si tratta di risorse per interventi infrastrutturali che non sono state assegnate per carenza di fabbisogno ovvero per successive rinunce o definizamenti.

La norma in questione consente, quindi, di poter utilizzare per la medesima finalità le risorse della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.

La norma consente, altresì, l'utilizzo, delle risorse del fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», previste dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019. Anche queste risorse hanno già il medesimo vincolo di destinazione. Infatti, ai sensi del DM 6 agosto 2021, i progetti c.d. “in essere” dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 sono a valere proprio sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 160/2019 per le annualità dal 2021 al 2025. Peraltro, il dPCM 30 dicembre 2020 prevede espressamente, all'art. 1, comma 2, che “per il quinquennio 2026-2030, in assenza di emanazione di un successivo decreto [...], sono applicate le disposizioni del presente decreto. Con la norma in questione, si definisce l'utilizzo delle suddette risorse sull'Investimento 1.1, in coerenza con i progetti “in essere” già autorizzati, anche delle risorse per l'annualità 2026.

Dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 più le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative all'annualità 2026, pari a 200 milioni.

Si precisa che il piano di potenziamento degli asili nido richiesto dalla Commissione europea, quanto ai posti da incrementare, dipende dalla modifica del PNRR, attualmente all'attenzione della stessa Commissione europea.

Pertanto, l'utilizzo delle suddette risorse contribuirà al raggiungimento del Target della Missione 4 – Componente 1.

Viceversa, se venisse richiesto un incremento superiore al Target attualmente proposto in sede di revisione del PNRR, potrebbe essere necessario l'utilizzo delle risorse relative alle ulteriori leggi autorizzative di spesa contenute nella norma.

Infine, la norma prevede la possibilità di utilizzare anche le risorse ancora disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 47, comma 5, del D.L. n. 36 del 2022, specificando che, in ogni caso, non possono essere utilizzate le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Infine, viene introdotto il comma 2-bis al presente articolo, con il quale si prevede di incrementare di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2023 la spesa - già autorizzata per 4 milioni dal DL n. 13/2023 - finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Lo stanziamento aggiuntivo di euro 4 milioni per l'anno scolastico 2023-2024 trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 158 e 204, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e iscritte sul capitolo 4248 – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell'istruzione e



del merito, in coerenza con la stessa denominazione del suddetto capitolo “Contributi da corrispondere all’Inail a carico dello Stato per la costruzione di scuole innovative e agli enti locali ai fini dell’acquisizione in affitto incluso l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica, nonché delle spese accessorie”. (EM. 11.5)

Art. 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione) (EM. 12.200)

Con il primo intervento al presente articolo viene introdotto il comma 01, che sostituisce integralmente l’articolo 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, avente come oggetto la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e per quanto attiene ai profili finanziari si rappresenta il carattere ordinamentale e pertanto, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (EM. 12.200 e sub.emend. 12.200/8)

Con l’articolo 12 *al comma 1* vengono apportate modifiche al codice penale con l’introduzione dell’articolo 570-ter sull’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori, prevedendo la reclusione fino a due anni per il responsabile dell’adempimento dell’obbligo *di istruzione*, qualora ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *come qui sostituito*, se non prova di aver procurato in altro modo l’istruzione al minore o giustifichi l’assenza del minore dalla scuola per motivi di salute o con altri gravi impedimenti, *la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione* o non si presenta entro una settimana dall’ammonizione. Si disciplina in questo caso l’ipotesi di dispersione assoluta.

E’ altresì punito con la reclusione fino ad un anno, dopo esser stato ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del citato decreto legislativo n. 297/1994, per le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico quando sono tali da costituire elusione dell’obbligo *di istruzione*, se non prova di aver procurato al minore l’istruzione in altro modo, se non giustifica l’assenza del minore dalla scuola per motivi di salute o altri gravi impedimenti o se non si presenta entro una settimana dall’ammonizione. In questo caso si disciplina l’ipotesi di abbandono scolastico.

Con la modifica del comma 2 del presente articolo, si prevede che il pubblico ministero procedente per i reati relativi all’inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori, quando acquisisce la notizia dei suddetti reati, ne dia immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. (EM. 12.15)

Per tali reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica **presso il tribunale per i minorenni**, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile. (EM. 12.16)

Conseguentemente, viene abrogato l’articolo 731 c.p.

Vengono apportate modifiche agli articoli 2 e 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevedendo la sospensione del beneficio relativo all’assegno di inclusione in caso di mancanza di regolare frequenza scolastica del minore documentata con durata collegata al rilascio della certificazione da parte del dirigente scolastico o in mancanza della stessa per un periodo di due anni.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per la finalità dell’articolo in esame, è inserita una specifica clausola di invarianza finanziaria (comma 8), nell’ambito delle novelle all’articolo 114 decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (EM. 12.200)

In riferimento al comma 4 del presente articolo, si prevede che all’articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 3, venga inserita, con il comma 3-bis, la previsione che il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo nell’ambito del patto per l’inclusione non ha diritto all’Assegno di inclusione. (EM. 12.19)

La disposizione prevede, inoltre, che al decreto-legge 4 maggio n. 48 del 2023, dopo l’articolo 4 venga inserito il comma 4-bis, con la previsione che, all’attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, si provvede con decreto del Ministro del lavoro



e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le norme hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (EM. 12.201)

CAPO IV - Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

L'articolo 13 (Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica) mira a garantire un ambiente digitale sicuro per i minori, attraverso l'introduzione di specifiche misure relative alle applicazioni di controllo parentale, anche di carattere informativo, nel rispetto dei dati personali raccolti. *A tal fine viene inserito anche il riferimento all'articolo 14 del presente provvedimento in coerenza con la materia trattata relativa alla sicurezza dei minori in ambito digitale. (EM. 13.1)*

Il **comma 1** reca le definizioni dei termini principali che trovano applicazione nel provvedimento; il **comma 2** è previsto l'obbligo, nelle more che i produttori assicurino all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura; il **comma 3** stabilisce che i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica informino l'utente circa la possibilità e l'importanza di *utilizzare (EM. 13.7 t. 2)* le applicazioni di controllo parentale; al **comma 4** si prevede che sia consentito, su richiesta dell'utente, il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo; al **comma 5** viene confermata l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 ai pacchetti di offerte di cui al comma 4 destinate ai minori; al **comma 6** è introdotto il divieto di utilizzo per scopi commerciali e di profilazione dei dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni di *controllo parentale (EM. 13.8)*; al **comma 7** viene introdotta una previsione di raccordo con riguardo ai dispositivi già in uso *con l'applicazione di controllo parentale già definita*; al **comma 8** è previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applichi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31 del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

Con il nuovo comma 8-bis si precisa al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, mediante l'inserimento di un nuovo periodo cosa s'intende per opere cinematografiche che sono quindi tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social. (EM. 13.17)

Con il comma 8-ter si prevede che le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (EM. 13.100 Il Governo)

Con il nuovo articolo 13-bis sono dettate disposizioni relative alle verifiche dell'età per l'accesso a siti pornografici.

Vengono impartite disposizioni dirette ai gestori di siti web e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, i quali sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

Si prevede inoltre che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti (gestori di siti web e fornitori piattaforme) sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato.



L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui sopra, anche d'ufficio, la violazione, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma.

Per la valutazione dei profili finanziari, di specifica istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da quanto acquisito per le vie brevi, da parte Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, risulta che l'articolo in esame non presenta nuovi e maggiori a carico della finanza pubblica, trovando copertura nelle risorse finanziarie già riconosciute alla suddetta Autorità ai sensi del successivo articolo 15. (EM. 13.0.1 t. 2; 13.0.2 t. 2; 13.0.3 t. 3; 14.0.1 t. 2)

L'articolo 14 (Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative) introduce misure di comunicazione e informazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete. Il **comma 1** prevede, ad opera del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la promozione di studi e l'elaborazione di linee guida destinate ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale; il **comma 2** prevede l'offerta, da parte dei Centri per la Famiglia, di servizi e *di prestazioni* (EM. 14.2) di consulenza e di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori con l'obiettivo di tutelarli dall'esposizione a contenuti pornografici e violenti della rete; il **comma 3** introduce l'avvio di campagne informative annuali relative all'uso consapevole della rete e ai rischi connessi; il **comma 4** prevede la predisposizione, a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di una relazione destinata all'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto delle novità introdotte dall'art.13, *con particolare riferimento all'uso delle applicazioni di controllo parentale, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.* (EM. 14.0.1 t. 2); il **comma 5** prevede infine che l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenti una relazione al *Parlamento sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo del provvedimento in esame.* (EM. 14.0.1 t. 2+ 14.5)

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (EM. 14.100)

Art. 15 (Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

L'articolo 15 attiene alla designazione del Coordinatore dei servizi digitali (Digital Service Act Coordinator) ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE. Come rappresentato, la norma al **comma 1** indica quale coordinatore dei servizi digitali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom o semplicemente l'Autorità) in considerazione delle competenze e delle funzioni dalla stessa già svolte nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali.

Il **comma 2**, nello stabilire una collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali e le altre Autorità competenti, non comporta nuovi o maggiori oneri, in considerazione del fatto che si tratta di attività che sono già riconducibili nell'ambito delle ordinarie funzioni e competenze svolte dalle predette Autorità. Allo stesso modo la sottoscrizione di protocolli di intesa non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo le Autorità già organizzate e dotate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta, dunque, di compiti sostenibili da parte delle Autorità, in quanto rientranti nelle ordinarie attività di collaborazione istituzionale che le stesse svolgono regolarmente.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che prevede l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento volto a disciplinare condizioni, modalità operative e procedure per lo svolgimento delle proprie funzioni.



Quanto alle modifiche apportate dal **comma 4** all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, le coperture necessarie per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all'Autorità, vengono individuate nel successivo comma 5.

Il **comma 5**, al fine di consentire ad AGCOM di fare fronte ai nuovi compiti derivanti dal Regolamento 2022/2065 prevede l'assunzione nei ruoli dell'Autorità di ulteriori 23 unità (1 dirigente, 20 funzionari della carriera direttiva e 2 impiegati della carriera operativa) al livello iniziale della relativa qualifica. La conseguente spesa ha una proiezione decennale complessiva che va da circa 4 milioni di euro sul primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a decorrere dal 2033. Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, la tabella che segue riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (1 dirigente, 20 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni.

In dettaglio l'onere complessivo deriva in primo luogo dai costi del personale determinati considerando le competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro (cd. costo 6 aziendale). Detti oneri sono quantificati a partire dalle tabelle stipendiali vigenti rivalutate annualmente con un tasso medio del 3,5%.

In considerazione del peculiare sistema di finanziamento dell'Agcom, oltre agli oneri relativi al personale chiamato a svolgere le nuove funzioni, occorre attribuire – e quindi dare copertura – anche i costi relativi alle procedure di reclutamento (per il solo primo anno), i costi dei sistemi informativi che saranno realizzati a supporto della funzione stessa (inclusivi degli oneri di gestione e sicurezza) nonché della quota di oneri comuni derivanti dalle funzioni di amministrazione. In particolare, la quota di costi di beni e servizi necessari per il funzionamento della struttura amministrativa è attribuita pro-capite a tutto il personale dell'Agcom, in ossequio al principio di diretta correlazione per ciascun ambito di competenza assegnato tra oneri sostenuti e finanziamento richiesto ai rispettivi soggetti operanti. Detta quota è determinata a partire dal valore di bilancio consuntivato del 2021 rivalutato con un tasso medio del 4%.

Sono infine considerati i cd. costi di amministrazione, ossia gli oneri sostenuti per le strutture necessarie alla gestione dell'Ente (a titolo esemplificativo: servizio risorse umane, affari generali, gare e contratti, contabilità e bilancio etc.). Tali costi sono allocati pro quota con riferimento ai diversi ambiti di attività in proporzione ai costi del personale direttamente impiegato per lo svolgimento degli specifici ambiti di competenza dell'Autorità. Nel dettaglio, i costi amministrativi gravano mediamente per una percentuale pari al 30% dei costi del personale direttamente implicato e pertanto la valorizzazione economica riportata in tabella è la risultante dell'applicazione della citata percentuale del 30% ai "costi aziendali" del personale da assumere in base al previsto incremento della pianta organica.

Si rinvia per un riepilogo sinottico di tutti i dati alla tabella di seguito riportata che indica, sinteticamente, le competenze lorde e il costo aziendale per ciascun anno, gli oneri di reclutamento, la quota dei costi di funzionamento, la stima di costi dei sistemi informativi e la quota di oneri di amministrazione.

unità di personale	qualifica		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	dirigente DO	competenze lorde	137.628	144.821	152.166	159.662	167.310	175.110	184.438	193.995	203.662	210.735
		costo aziendale	214.927	225.815	236.925	248.202	259.759	271.539	283.573	299.951	314.413	325.176
20	funzionario PD	competenze lorde	1.415.952	1.488.169	1.562.803	1.638.769	1.715.225	1.813.378	1.914.855	2.012.389	2.127.074	2.255.923
		costo aziendale	2.253.312	2.364.968	2.481.899	2.599.196	2.721.575	2.900.935	3.037.430	3.192.579	3.325.378	3.705.287
2	operativa DI	competenze lorde	87.591	92.258	97.048	101.913	106.920	112.011	118.087	124.292	128.962	133.446
		costo aziendale	143.200	150.200	157.533	164.919	172.455	180.145	189.322	198.711	205.823	212.561
	TOTALE	competenze lorde	1.641.171	1.725.258	1.812.018	1.900.364	1.990.455	2.106.499	2.217.379	2.330.635	2.466.298	2.599.596
		costo aziendale	2.611.459	2.741.083	2.876.358	3.012.317	3.153.789	3.352.618	3.512.335	3.691.342	4.045.614	4.243.325
		Oneri di reclutamento	50.000									
		Strumenti e servizi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Costi di funzionamento	31.200	32.448	33.756	35.096	36.500	37.960	39.478	41.057	42.299	44.407
		Servizi ICT - sicurezza	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Costi di amministrazione	792.798	832.059	873.031	914.224	957.687	1.017.173	1.065.544	1.119.690	1.225.494	1.286.330
	TOTALE	Oneri complessivi	4.005.457	4.125.590	3.904.136	4.081.636	4.267.375	4.527.751	4.737.357	4.971.989	5.434.868	5.694.852



Il medesimo comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante un contributo specifico da porre a carico dei nuovi soggetti che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite. Per quanto concerne la corretta individuazione del perimetro soggettivo sopra evidenziato, si rappresenta che l'Autorità è nelle condizioni, come già fatto in precedenti occasioni, di individuare, in collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate, che dispongono delle necessarie competenze e delle banche dati, le imprese tenute al versamento del predetto contributo.

In particolare, i fornitori di servizi intermediari definiti dal Regolamento, tenuti al versamento contributivo, sono:

- 1) MERE CONDUIT SERVICES (tra cui a titolo di esempio punti di scambio internet, punti di accesso wireless, reti private virtuali, voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, servizi DNS, registri di nomi di dominio);
- 2) CACHING SERVICES (tra cui a titolo di esempio reti di distribuzione di contenuti, proxy inversi, proxy di adattamento dei contenuti);
- 3) HOSTING SERVICES (tra cui a titolo di esempio servizi cloud computing, web hosting, social network/social media, piattaforme di condivisione video/VOD, piattaforme collaborative, marketplace/app store/e-commerce).

Nell'ambito della definizione dell'elenco delle società contribuenti, l'Autorità individuerà i soggetti tenuti alla contribuzione in coerenza con l'ambito di applicazione del Regolamento e considerando gli eventuali obblighi di contribuzione già presenti in altri settori di competenza, al fine di prevenire il rischio di doppia imposizione.

La norma prevede inoltre la fissazione, in prima applicazione (per l'anno 2024), dell'entità della contribuzione allo 0,135 per mille del fatturato risultante dal bilancio di esercizio 2022. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, nel limite massimo del 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della deliberazione. L'aliquota contributiva dello 0,135 per mille del fatturato, per l'anno 2024, si fonda su una stima del valore di riferimento del mercato di competenza di circa 35 miliardi di euro (valore ovviamente, per quanto sopra detto, da verificare in sede di acquisizione delle dichiarazioni contributive), corrispondente a circa 4,8 milioni di euro, pari ai maggiori oneri previsti.

Per gli anni seguenti, ipotizzando una crescita dei ricavi del 5%, l'aliquota potrebbe variare secondo i valori riportati nella tabella di seguito rappresentata.

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.798.255	4.957.649	4.776.167	4.995.860	5.224.462	5.544.924	5.802.301	6.091.679	6.661.302	6.980.371
35.500.000.000	37.275.000.000	39.138.750.000	41.095.687.500	43.150.471.875	45.307.995.469	47.573.395.242	49.952.065.004	52.449.668.255	55.072.151.667
0,135	0,133	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,127	0,127

Il **comma 6** consente all'AGCOM, a decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, di avvalersi di personale, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 10 unità, sostenendo solo i costi relativi al trattamento accessorio, in quanto tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del predetto trattamento economico.



Articolo 15-bis (Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando piena capienza nelle risorse destinate alla crescita del personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. Infatti, la dotazione del personale dell'Agenzia può essere rideterminata con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come indicato dall'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 82 del 2021, nell'ambito delle risorse di cui al medesimo articolo 18, comma 1.

In ragione della crescita dell'attività dell'Agenzia ed in particolare del suo personale, lo stanziamento di cui al citato articolo 18 prevede un incremento sino a complessivi 84 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 110 milioni per l'anno 2026 e 122 milioni a decorrere dall'anno 2027. In maniera corrispondente a tale incremento, la relazione tecnica al D.L. n. 82 del 2021 stima la quota finalizzata a spese di personale (a tempo determinato e indeterminato) che per il 2024 è di 58 milioni di euro, per l'anno 2025 di 74 milioni, per l'anno 2026 di 83 milioni e di 95 milioni a decorrere dall'anno 2027.

Attualmente la consistenza numerica di personale dell'Agenzia è pari a circa 220 unità. Le 8 unità di livello dirigenziale generale coprono integralmente le posizioni di dotazione organica previste dall'articolo 6 del D.L. n. 82 del 2021 (8 unità); la dotazione organica dirigenziale non generale e la dotazione organica complessiva, raggiungeranno tendenzialmente entro la fine dell'anno 2023 i limiti rispettivamente di 24 unità e 300 unità previsti per la fase di prima attuazione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.L. n. 82 del 2021, attraverso un concorso (per 60 unità di coordinatori) e con le altre modalità assunzionali.

Per le motivazioni suddette relative alla necessità di implementare i compiti dell'Agenzia, si rende, quindi, necessaria la ridefinizione delle posizioni dirigenziali per l'anno 2024, incrementando nel numero di 4 – per un totale di 12 posizioni – di livello dirigenziale generale e raggiungendo le 30 unità di livello dirigenziale non generale, già previste a normativa vigente all'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 82 del 2021. L'ulteriore ampliamento delle figure dirigenziali di livello non generale – sino a 40 unità previsto a decorrere dall'anno 2025 – è legato al progressivo incremento delle attività pianificate e in relazione alla progressiva crescita della consistenza del personale non dirigente dell'Agenzia, da attuarsi con i DPCM di concerto con il MEF, sempre nell'ambito delle risorse destinate al personale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 82 del 2021.

Nella seguente tabella si offre una dimostrazione finanziaria del costo annuo determinato dall'incremento delle posizioni dirigenziali che rientrano ampiamente nei valori differenziali del finanziamento sopra descritto.

	Retribuzione unitaria ⁽¹⁾ (lordo dip.)	2024		2025 e a regime	
		unità	spesa annua complessiva	unità	spesa annua complessiva
Direttore Centrale	220.925	4	883.699,90	4	883.699,90
Direttore	137.898		-	10	1.378.978,80
Totale:		4	883.699,90	14	2.262.678,69
Totale (lordo oneri Stato):			1.219.505,86		3.122.496,59

⁽¹⁾ il valore è comprensivo della retribuzione fondamentale e variabile

La rideterminazione della dotazione organica non dirigenziale rimane attuabile con gli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 82 del 2021.

Da ultimo, in termini di sostenibilità complessiva della spesa si evidenzia che il budget dell'Agenzia per il triennio 2023-2025, approvato con DPCM del 19 dicembre 2022 per l'anno 2024 reca – stimando già la crescita della consistenza della dotazione organica dell'Agenzia da realizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 82 del 2021, con il citato strumento del



DPCM di concerto con il MEF – una previsione di costo del personale di complessivi 54,8 milioni di euro e di 55,9 milioni per il successivo anno 2025.
Infine, con riferimento all'intervento di cui alla lettera c), si rappresenta che dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia, infatti, provvederà agli adempimenti previsti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (EM 15.0.200)

Articolo 15-ter (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Con l'articolo 15-ter si intende realizzare l'intervento normativo, di carattere necessario e urgente, attuativo dell'impegno assunto dal Governo, in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" (AS 621) e successiva approvazione della legge 14 luglio 2023, n. 93, sulla quale si intende intervenire, in accoglimento dell'Ordine del giorno G/621/4/2 e 8.

Le presenti modifiche si rendono necessarie e urgenti al fine di rendere più efficace e perentoria l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, che con il suddetto ordine del giorno il Governo si era impegnato ad adottare tempestivamente. Si aggiunga, inoltre, che la presente disposizione, da un lato, mira ad intervenire sulla disciplina di poteri di natura cautelare, il cui esercizio è per sua stessa natura urgente e diretto a evitare situazioni di periculum in mora, in particolare nell'ambito di un ecosistema, come quello digitale, in costante sviluppo anche su l piano tecnico. Più nel dettaglio, al comma 1, lettera a), si interviene sull'articolo 2 della legge n. 93/2023 come segue:

al n. 1), intervenendo sull'articolo 2, comma 1, con riferimento ai provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, si prevede che la stessa "ordini" ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, in luogo della previsione della mera possibilità;

al n. 2), intervenendo sull'articolo 2, comma 2, si prevede che il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP, da adottare con provvedimento cautelare dell'Agcom, sia in ogni caso tassativo, espungendo la precisazione che debba essere ordinato solo "ove tecnicamente possibile";

al n. 3), intervenendo sull'articolo 2, comma 3, si prevede in particolare il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione entro cui l'Autorità deve disciplinare il procedimento cautelare di cui all'articolo 2 della legge n. 93/2023, per la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi abusivamente;

al n. 4), intervenendo sull'articolo 2, comma 4, si prevede che l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente, sia aggiornato e comunicato direttamente e simultaneamente all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento;

al n. 5), intervenendo sull'articolo 2, comma 6, si prevede che, nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS ("domain name system" -sistema dei nomi di dominio) dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati si trovi al di fuori del territorio dell'Unione Europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire "tempestivamente" (invece che "in tempi ragionevoli") nella Counterfeit and Piracy Watch List - elenco dei siti coinvolti a vario titolo nella contraffazione e pirateria - compilata annualmente dalla Commissione europea.



Al comma 1, lettera b) si interviene sull'articolo 5 della legge n. 93/2023, con riferimento alle sanzioni amministrative, precisando che l'Autorità debba applicare la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge n. 249 del 1997, che prevede che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228, "per ogni violazione riscontrata". Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità medesima.

Al comma 1, lettera c), n. 1) si provvede a correggere un mero refuso materiale risultante dal testo della legge n. 93/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Al comma 1, lettera c), n. 2), si interviene sull'articolo 6 della legge n. 93/2023, in relazione alla disciplina del tavolo tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, disponendo che questo sia finalizzato a definire "i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione". Inoltre, si prevede che la realizzazione della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione, avvenga entro il più breve termine di "3 mesi" (invece che 6) dall'entrata in vigore della legge 93 del 2023 e che, nelle more della piena operatività della stessa, sia no comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella legge n. 93/2023, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 2, che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

Le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a interventi puntuali sulle prerogative AGCom oggetto della legge n. 93/2023. (EM 15.0.201 t. 2) + sub. Em. 15.0.201/3 t. 3)

*Articolo 15-*quater*. (Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)*

L'articolo è finalizzato ad accelerare il passaggio al digitale e lo sviluppo del 5G prevedendo che i fondi destinati a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento al 5G, avvenga esclusivamente con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. La rapida evoluzione delle tecnologie richiede, infatti, un altrettanto rapido utilizzo dei fondi destinati al settore, anche al fine di rispettare e perseguire gli obiettivi di digitalizzazione indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che necessitano di procedure snelle per una più efficiente ed efficace azione della Pubblica Amministrazione a sostegno dei processi di digital transformation, per cui l'utilizzo delle tecnologie innovative di tipo anche sperimentale possono rappresentare un fattore di crescita ed accelerazione. Ai fini dell'ottimizzazione dell'azione amministrativa e nell'ottica generale della semplificazione amministrativa, la modifica intende assicurare tempestività nell'uso delle risorse finanziarie a disposizione. La complessità delle modalità procedurali che regolano la concessione delle varie tipologie di finanziamenti, la dilatazione dei tempi, il non tempestivo utilizzo delle risorse stanziato, con la conseguente formazione di residui passivi ed economie di bilancio, è una delle criticità più grandi riscontrate e alla quale si intende porre rimedio attraverso la semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione della spesa, in modo da garantire tempestività nell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate nell'ottica



Pagina 27 di 28

di perseguire l'obiettivo del massimo impiego degli stanziamenti di bilancio e contribuire in tal modo ad una efficace allocazione delle risorse pubbliche, oltre che ad un miglioramento della performance complessiva dell'Amministrazione. La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (EM. 15.0.2 testo 2)

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del presente provvedimento il giorno successivo da quello in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



Pagina 28 di 28



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Marotta

03/11/2023



Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (in milioni di euro)													
articolo	comma	lettera	descrizione	c/s	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbricazione		Indebitamento netto			
						2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	4-bis		Incremento risorse per il Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", di cui all'articolo 1, comma 337 legge n.208/2015	S	K	12.0		12.0		12.0			
1	4-ter		Riduzione Tabella B - CULTURA	S	K	-12.0		-12.0		-12.0			
1	8		Assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale del Comune di Calvano	S	C	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.6	0.6
1	8		Assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale del Comune di Calvano - effetti riflessi	E	TC			0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3
1	10		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.1	-0.6	-0.1	-0.6	-0.1	-0.6	-0.6	-0.6
1	10-bis		Assunzione da parte del comune di Calvano di 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale	S	C	0.02	0.14	0.02	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1
1	10-bis		Assunzione da parte del comune di Calvano di 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale - effetti riflessi	E	T/C			0.01	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
1	10-ter		Assunzione da parte del comune di Calvano di 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici	S	C	0.04	0.27	0.04	0.3	0.04	0.3	0.3	0.3
1	10-ter		Assunzione da parte del comune di Calvano di 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici - effetti riflessi	E	T/C			0.02	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1
1	10-quinquies	a)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200 della L. 190/2014	S	C	-0.1	-0.4	-0.1	-0.4	-0.1	-0.4	-0.4	-0.3
1	10-quinquies	b)	Riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	S	C								-0.1
1	10-quinquies	b)	Riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	E	T/C								-0.1
2	1		Predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Calvano e nei comuni limitrofi.	S	C				1.0				1.0
2	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K				-1.0				-1.0
3-ter	1	a)	Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, c. 2-ter, del D.L. 14/2017 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.	S	K	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0



3	2		Riduzione del Fondo a favore dei Comuni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana con sistemi di sorveglianza finalizzati alla repressione della criminalità e al controllo del territorio, di cui all'art. 1, c. 276 della L. 197/2022	S	K	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
10	1		Incremento del Fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, di cui all'art. 21 c. 4-bis del D.L. 75/2023	S	C	12,0												12,0
10	1		Incremento del Fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, di cui all'art. 21 c. 4-bis del D.L. 75/2023 - effetti riflessi	E	TC													5,8
10	1		Riduzione del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. 67/2023	S	C	-9,8												-9,8
10	1		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997	S	C	-2,2												-2,2
10	2		Prestazione organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud"	S	C	3,3	10,0											3,3
10	2		Prestazione organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" - effetti riflessi	E	TC													1,6
10	2		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997	S	C	-3,3	-10,0											-3,3
10	5		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018	S	C	6,0	6,0											6,0
10	5		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 - effetti riflessi	E	TC													2,9
10	6		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-6,0	-6,0											-6,0
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	S	C													2,6
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - effetti riflessi	E	TC													1,3
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - spese di funzionamento	S	C													1,4
15	5		Contributo di importo pari a 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia	E	EXT													4,1
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SAUDO			0,0												
																		8,8
																		13,5
																		4,0
																		4,1
																		9,5
																		4,7
																		10,4
																		9,5
																		4,7

